	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 1 di 21	
		Rev. 1 del 29/01/2014	
	Titolo:	Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File:	033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

DUVRI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Azienda Committente: Carbosulcis S.p.A.

Azienda in Appalto:

Lavori da eseguire: Servizio di adeguamento/revamping del sistema di controllo dell'impianto torbide.

Prima stesura del documento:	19/06/2017		
Integrazione del documento:	1°:	2°:	3°:

GP/MS

ALLEGATI

Allegato 1: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".


Allegato 2: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 59 Ingresso nel sito".

Allegato 3: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".

Allegato 4: Procedura Generale di Sicurezza aziendale "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".


Allegato 5: "Planimetria di Emergenza".

Allegato 6: "Metodologia valutazione rischi".

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 2 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc	

INDICE

1.1	Sospensione dei Lavori.....	4
1.2	Oneri e doveri	4
2.	AZIENDA COMMITTENTE	5
3.	AZIENDA APPALTATRICE	6
4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	7
4.1	Durata dei lavori:	7
4.2	Note per l'Impresa Appaltatrice	7
5.	METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE	8
5.1	Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	9
5.2	Individuazione dei rischi interferenti	9
6.	PRESCRIZIONI.....	16
6.1	Uso di Attrezzature specifiche	16
6.2	Formazione e Informazione.....	16
6.3	Obblighi e divieti dei lavoratori	17
6.4	Pronto Soccorso ed Emergenza	18
7	DISPOSIZIONI FINALI	19
8.	COSTI PER LA SICUREZZA	19
9.	CONCLUSIONI	20
9.1	Implementazione	20
9.2	Validità e revisioni	20
9.3	Dichiarazioni	20

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 3 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

1. PREMESSA

Il presente documento viene predisposto per i lavori oggetto dell'Appalto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dalla Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008. In particolare, il documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, affinché il Datore di Lavoro committente:

- *fornisca all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, ..., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".*
(art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *promuova la cooperazione ed il coordinamento, ..., elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera...".*
(art. 26 comma 2 e comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)
- *"indichi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni...".*
(art. 26 comma 5, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni del D.Lgs. 106/09)


Si osservi che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Pertanto, le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

La Determinazione (naz.) n°3 del 05/03/2008, "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza", ha chiarito i seguenti aspetti:

- A. Esistenza di <<interferenze>> e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il DUVRI costituisce un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'interferenza.

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 4 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

La Circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.24 del 14/11/2007, ha chiarito che il DUVRI è un documento <<dinamico>>, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

Inoltre, l'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

1.1 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.


1.2 Oneri e doveri

Prima dell'affidamento dei lavori, la Carbosulcis S.p.A., provvederà a:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.


Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 5 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc	

2. AZIENDA COMMITTENTE

Nome	Carbosulcis S.p.A.
Sede Legale	Nuraxi Figus - 09010 Gonnese
Partita IVA	00456650928
Attività	Progettazione ed esplorazione mineraria, tracciamento delle strutture, coltivazione, trattamento e vendita di carbone e dei suoi derivati. Gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di discarica e/o recupero.
Concessione Mineraria	Monte Sinni
Amministratore unico	Dott. Ing. Antonio Martini
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Michele Portas
Rif. Richiesta d'Acquisto e nota tecnica allegata	- N° RdA n. 19178 Emessa DA MANEL
RSPP	P.M. Giuliana Porcu
Medico Competente	Dott. Giancarlo Papi
RLS	Sig.ri: Nicola Muller; Gian Matteo Sabiu; Lorenzo Congia

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 6 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

3. AZIENDA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
e-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	


Sede Legale

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:

Datore Lavoro	
Rappresentante Legale	
RSPP	
RLS	
Medico competente (<i>Se designato</i>)	
Responsabile delle Emergenze	

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 7 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Aggiornamento Sistema di Controllo per l'Impianto di Pompaggio Torbide in Sottosuolo.

Vedi relazione tecnica "aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida"

N.B.:

I servizi dell'azienda in appalto si svolgono durante le normali operazioni eseguite dall'azienda committente e durante la normale turnazione giornaliera.

4.1 Durata dei lavori:

L'azienda Appaltatrice ha stimato che per tale intervento saranno necessari i giorni di lavoro elencati nel seguito, ripartiti nelle varie fasi, per ognuna delle quali si riporta l'attività:

FASE	ATTIVITA'	GIORNI IMPIEGATI (Validità del Contratto)
1		
2		
3		
4		
...		
Totale giorni lavorativi:		

L'azienda Appaltatrice, fornirà all'azienda committente il proprio piano operativo per la sicurezza, POS (che diverrà parte integrante di questo documento), nel quale sarà riportata la propria analisi dei rischi, per ogni fase lavorativa.

Tale documento sarà oggetto di formazione ai lavoratori che presteranno opera da parte dell'azienda committente, ed oggetto di informazione ai lavoratori dell'azienda committente che svolgeranno la propria attività lavorativa nei pressi dell'area interessata dalle lavorazioni esplicitate nel documento.


4.2 Note per l'Impresa Appaltatrice

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che la ditta appaltatrice potrà interromperli, qualora ritenesse nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla ditta appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 8 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

5. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- A. Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- B. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- C. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- D. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore).

.....

Si osservi che:

- Oltre i rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, devono essere fornite informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- La valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno e ai lavoratori dell'impresa appaltatrice, ma anche ad altro personale che a vario titolo potrebbe essere presente nel luogo di lavoro.

Pertanto, prima di procedere alla individuazione e alla successiva valutazione dei rischi, partendo dalle informazioni contenute nel capitolato tecnico, dovranno essere individuate, per ogni singola attività, le fasi di lavoro.

Con la collaborazione delle funzioni aziendali interessate, saranno individuati con esattezza tutte le attività, i percorsi dei mezzi, le aree di lavoro, la tipologia delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, l'eventuale coinvolgimento nelle operazioni di personale della Committente (e/o di altre ditte terze) e/o la loro semplice presenza nei cantieri che potrebbe comunque generare contatti pericolosi.

Avvalendosi sempre della collaborazione delle suddette funzioni, saranno eseguiti inoltre vari sopralluoghi, tesi a una precisa comprensione dell'attività oggetto dell'appalto, dei percorsi dei mezzi e ad una mirata individuazione di tutti i rischi interferenti.

Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo.

Lo svolgimento di qualsiasi attività non contemplata nel presente appalto e/o che, per particolari ragioni, comporta delle variazioni rispetto ad esso, con l'introduzione di nuove interferenze, comporterà l'integrazione del presente documento e/o dovrà essere, eventualmente, autorizzata tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)		Pagina 9 di 21
			Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze		
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc			

5.1 Regole generali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale dell'Impresa Appaltatrice garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale responsabile del committente.

Sono state fornite al personale della dell'Impresa Appaltatrice informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dalla Committente e sui rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto il Committente s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto del Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto della ditta appaltatrice la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della Direzione dell'Impresa Appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando all'interno del luogo di lavoro e a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.


5.2 Individuazione dei rischi interferenti

Nel seguito si procederà a fornire all'Impresa Appaltatrice informazioni inerenti:

- l'individuazione dei rischi interferenti, come indicato sopra;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte;
- le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- le regole di viabilità;
- gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza.

A. **Rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore:**

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?		VALUTAZIONE DEL RISCHIO R=PxD (ALLEGATO 6 AL DSSC-DUVRI)
	SI	NO	
PER LA SICUREZZA			
Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti	X		R=Px $D=2 \times 2=4$
Mezzi di trasporto	X		R=Px $D=1 \times 3=3$
Caduta corpi	X		R=Px $D=1 \times 3=3$
Proiezione di schegge, polveri liquidi	X		R=Px $D=1 \times 2=3$


	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 10 di 21 Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
	File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc	

Carichi sospesi	X		R=PxD=1x3=3
Seppellimento		X	
Impiego di macchine, utensili	X		R=PxD=1x3=3
Uso di mezzi di sollevamento mobili		X	
Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti	X		R=PxD=1x2=2
Investimento da mezzi mobili	X		R=PxD=1x3=3
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili	X		R=PxD=1x2=2
Franamenti, distacchi di roccia		X	
Utilizzo di videotermini		X	
Esplosioni	E		R=PxD=1x3=3
Incendi o fuochi	X		R=PxD=1x3=3
Rischio elettrico	X		R=PxD=1x2=2
Condizioni climatiche avverse		X	
Contatto con superfici ustionanti			
PER LA SALUTE			
Rumore	X		R=PxD=1x2=2
Vibrazioni meccaniche	X		R=PxD=1x2=2
Campi elettromagnetici	X		R=PxD=1x1=1
Radiazioni non ionizzanti		X	
Radiazioni ionizzanti	X		R=PxD=1x3=3
Esposizione a sostanze / agenti chimici pericolosi		X	
Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni		X	
Esposizione ad agenti biologici pericolosi		X	
Esposizione a polveri	X		R=PxD=1x2=2
Esposizione a ectoparassiti	X		R=PxD=2x1=2
Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico....)		X	
Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità....)	X		R=PxD=2x1=2

Legenda:

X: rischio applicabile in condizioni normali di attività


E: rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 11 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione adottate dall'azienda committente per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

In generale qualsiasi anomalia tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori deve produrre il blocco delle operazioni da parte del preposto di turno.


RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Caduta durante la circolazione o altre operazioni, scivolamenti	<p>Considerato che le caratteristiche dei luoghi di lavoro talvolta rendono i percorsi particolarmente difficoltosi, si raccomanda di prestare particolare attenzione nei movimenti e/o negli spostamenti. E' fondamentale che, prima dell'inizio dei lavori, tutto il personale impiegato in cantiere prenda familiarità con l'ambiente di lavoro. Utilizzare sempre idonee calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo. Evitare di transitare nelle zone poco illuminate; prestare particolare attenzione nei percorsi beolati.</p>
Mezzi di trasporto	<p>Attenersi ai limiti di velocità imposti all'interno dell'azienda; il percorso pedonale è consentito sui marciapiedi e, comunque, esclusivamente nelle aree dedicate e per le operazioni previste dal contratto. All'interno dell'area di lavoro, i mezzi devono procedere a velocità tale da non pregiudicare la sicurezza del conducente e di altri e comunque non superiore ai 20 Km/h. Poiché sono interessati tutti gli stabili dell'azienda, per il raggiungimento degli stessi, i mezzi sono autorizzati a percorrere solo le strade principali, è vietato percorrere stradine secondarie sterrate. Poiché l'impresa appaltatrice non utilizza mezzi propri per recarsi nel cantiere di lavoro in sottosuolo, il personale dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal referente della Committente, nel rispetto delle procedure interne aziendali.</p>
Caduta corpi	<p>Non sostare mai in corrispondenza di luoghi e impianti in cui vi sia il pericolo di caduta di corpi. Non sostare, sia in superficie che in sottosuolo, sotto i nastri trasportatori durante la loro marcia. Indossare sempre i DPI per la protezione del capo e degli arti inferiori.</p>
Proiezione di schegge, polveri, liquidi	<p>E' vietato transitare nelle zone operative. Utilizzare i D.P.I. per la protezione degli occhi (occhiali panoramici antischeggia).</p>
Carichi sospesi	<p>Non sostare e transitare mai, presso l'impianto di pompaggio sotto il carro ponte nella fase di sollevamento e movimentazione dei carichi. In ogni caso, indossare sempre i DPI per la protezione del capo e degli arti inferiori.</p>
Seppellimento	
Impiego di macchine, utensili	<p>E' vietato transitare (sia nei cantieri del sottosuolo che in superficie) nelle zone operative durante l'utilizzo di macchinari e/o utensili.</p>
Uso di mezzi di sollevamento mobili	

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 12 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Trasporto e manovra di materiali, operazioni manuali, urti	Le aree di lavoro oggetto del presente contratto, potrebbero essere interessate da trasporto e manovra di materiali o da operazioni manuali ad opera della Committente; al fine di evitare il generarsi di pericolose interferenze, i lavoratori dovranno fermarsi ed attendere il termine delle operazioni. In ogni caso, attenersi sempre a quanto previsto nella valutazione dei rischi interferenti effettuata nel presente documento.
Investimento da mezzi mobili	Rispettare sempre la segnaletica presente in azienda e i percorsi indicati dal preposto della Committente. In sottosuolo, seguire sempre le indicazioni fornite dal personale della committente evitando di prendere iniziative personali.
Uso fiamme libere/sostanze infiammabili	Le operazioni che prevedono l'uso di fiamme libere e sostanze infiammabili sono eseguite solo nelle zone operative: è vietato transitare nelle zone operative durante l'utilizzo di macchinari e/o utensili. Nel caso in cui si dovessero eseguire tali operazioni in zone di transito, il cantiere sarà opportunamente delimitato e vietato ai non addetti ai lavori.
Campi elettromagnetici	
Franamenti, distacchi di roccia	Poiché il rischio è peculiare dell'ambiente del sottosuolo, sarà cura del preposto della Committente verificare preventivamente la situazione del tetto e delle pareti delle gallerie e, laddove necessario, intervenire. Nel caso in cui l'impresa esterna rilevasse anomalie, dovrà segnalare la problematica al referente della Committente.
Utilizzo di videoterminali	
Esplosioni	
Incendi o fuochi	Applicare quanto contenuto nello "Schema riassuntivo comportamenti in caso di emergenza". Rispettare il divieto di fumo.
Rischio elettrico	Gli impianti elettrici sono mantenuti e gestiti dai tecnici preposti Carbosulcis in possesso dell'attribuzione di PES o PAV: nessun altro è autorizzato ad eseguire interventi. Si veda attentamente quanto indicato nel paragrafo "Lavori elettrici".
Condizioni climatiche avverse	Nel caso in cui le condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia intensa o forte vento) rendano rischioso lo svolgimento dei lavori, interrompere gli stessi fino a quando sia possibile operare in piena sicurezza.
Contatto con superfici ustionanti	
Rumore	Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, Titolo VIII, Capo I e Capo II, tutte le misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori devono essere adottate al superamento del valore superiore di azione (art. 192 del D.Lgs. n. 81/2008), pari a LEX,8h=85 dB(A). Considerato pertanto che in alcuni degli impianti, quando questi sono in marcia, nelle officine e in alcuni cantieri del sottosuolo, il valore superiore di

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 13 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
	azione viene superato, devono essere obbligatoriamente utilizzati i D.P.I. per la protezione dell'udito. Qualunque lavoratore dovrà essere formato e informato sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore e, ai sensi dell'art. 77, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 addestrato all'uso degli otoprotettori.
Vibrazioni meccaniche	Analogamente al rumore, la permanenza all'interno di alcuni impianti, quando questi sono in marcia, espone l'operatore a vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero. Qualora pertanto fosse necessario operare con i suddetti impianti in marcia, si raccomanda di evitare di eseguire frequenti movimenti di flessione, estensione, inclinazione laterale e rotazione del tronco, di applicare sempre le corrette procedure per la movimentazione manuale dei carichi e, soprattutto, di evitare, ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. n. 81/2008, esposizioni prolungate. Qualunque lavoratore dovrà inoltre essere adeguatamente formato e informato sui rischi per la salute legati alle vibrazioni meccaniche in modo da ridurre al minimo l'esposizione a tale rischio.
Campi elettromagnetici	L'azienda ha eseguito le misure previste nel Capo IV del Titolo VII del D.Lgs. n. 81/08; i valori rilevati sono abbondantemente al di sotto dei limiti previsti.
Radiazioni non ionizzanti	
Radiazioni ionizzanti	Nell'impianto di pompaggio è presente una sorgente radiogene: sigillate Cs; la contaminazione radioattiva può avvenire solo con il rilascio accidentale della sostanza radioattiva incorporata nel supporto a causa di incendio o dell'utilizzo di procedure sbagliate che comportano un intervento diretto sulla sorgente. E' assolutamente vietato quindi qualsiasi intervento che possa compromettere l'integrità della sorgente. Rispettare la segnaletica che delimita il divieto d'accesso all'interno della zona controllata. In caso di incendio, avvertire immediatamente il personale accompagnatore Carbosulcis che provvederà ad avviare le procedure di emergenza previste. Rif. PGS58
Esposizione a sostanze/Agen ti chimici pericolosi	
Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni	
Esposizione ad agenti biologici pericolosi	
Esposizione a polveri	Nei cantieri del sottosuolo, tutti i lavoratori dovranno essere dotati di maschera antipolvere con filtro P3.
Esposizione a ectoparassiti	Nei periodi primaverili ed estivi, fare attenzione alle punture di insetti.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 14 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Asfissia o avvelenamento da gas (di scarico,...)	Poiché il rischio è peculiare dell'ambiente del sottosuolo, sarà cura della committente, in occasione della riunione per l'formativa di sicurezza preventiva, fornire tutte le informazioni relative al Piano di Emergenza in sottosuolo e addestrare il personale della ditta appaltatrice all'uso degli autorespiratori (DPI di III categoria).
Esposizione ad agenti atmosferici (temperatura, umidità,...)	Durante l'esecuzione dei lavori outdoor, utilizzare idonei DPI per proteggere pelle e occhi dai raggi solari ed evitare le esposizioni nelle ore a forte irraggiamento.

B. Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi:

Le verifiche sono svolte in tutti gli ambienti lavorativi (sia in superficie che in sottosuolo); essendo vietato recarsi nelle zone operative durante l'utilizzo di macchinari ed utensili, le interferenze che potrebbero insorgere sono essenzialmente legate alla circolazione e viabilità interna aziendale o ad una scorretta applicazione del Permesso di lavoro; nel caso in cui si dovessero svolgere dei lavori particolari nelle zone interessate, sarà cura della Committente provvedere a valutarne le interferenze, e conseguenti misure di prevenzione e protezione, nel DUVRI specifico.

Il Permesso di Lavoro (PGS 57) deve contemplare in modo particolare il rischio elettrico e meccanico, adottando le misure di prevenzione e protezione atte a prevenire qualsiasi incidente/infortunio derivante da un accidentale messa in servizio di macchinari ed impianti soggetti a misura.

Relativamente alla circolazione, attenersi alle prescrizioni identificate nel rischio "Mezzi di trasporto".

Non sono previste ulteriori lavorazioni interferenti svolte da altri appaltatori. Qualora ciò dovesse verificarsi, le interferenze saranno valutate e le misure di prevenzione e protezione individuate attraverso apposito Permesso di Lavoro o integrazione ai rispettivi DSSC-DUVRI.


C. Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore:

Lavori elettrici

Qualsiasi intervento su circuiti elettrici, su parti elettriche e/o interventi che comportano manovre su apparecchiature elettriche della Committente, è da eseguirsi previa autorizzazione, assistenza e collaborazione da parte del reparto aziendale preposto all'esercizio (Manutenzione Elettrica).

La consegna dei lavori, secondo quanto previsto al § 57.3.9 e al § 57.3.10 della **PGS 57** "Applicazione dei Permessi di lavoro", deve avvenire secondo l'iter previsto dalla suddetta procedura.

In ogni caso, tutte le attività oggetto di intervento devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale specializzato. I Tecnici che eseguiranno l'intervento dovranno avere il profilo professionale di PES (Persona Esperta), in base ai requisiti definiti nella norma CEI 11-27:2005-02, Edizione 3; gli eventuali collaboratori, qualora siano presenti, dovranno avere il profilo professionale di PAV (Persona Avvertita).

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 15 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

Si ribadisce che tali lavori dovranno in ogni caso essere eseguiti con il supporto tecnico del reparto Manutenzione Elettrica.

Per tutte le attività si rimarca la scrupolosa attuazione della legislazione cogente, delle procedure in vigore in azienda e la stretta collaborazione con il reparto suddetto, onde evitare situazioni pericolose.

Rispettare rigorosamente, in ogni caso, l'art. 82 del D.Lgs. n. 81/2008.

R=PxM=1x3=3

Macchine ed attrezzature

Il tipo di attrezzatura utilizzata deve essere adeguata all'impiego ed integra in tutte le sue parti; inoltre deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008).

Per l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura da lavoro in cantiere, è vincolante la conformità alla legislazione cogente, ivi comprese le verifiche periodiche (se previste).

Nelle aree della miniera classificate per regime grisutoso, possono operare solo ed esclusivamente le attrezzature di lavoro che possiedono la certificazione ai sensi della Direttiva ATEX 94/9/CE (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva).

In ogni caso, si raccomanda di limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

L'impiego di qualsiasi mezzo diesel in sottosuolo, qualora dovesse presentarsi la necessità, è vincolato alla preventiva comunicazione all'Ente di Vigilanza di cui all'art. 186 del D.P.R. n. 128/59.

R=PxM=1x3=3

Movimentazione manuale dei carichi


La movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata secondo quanto dettato dalla normativa vigente ed in particolar modo, secondo quanto previsto dal Titolo VI e Allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81/08.

R=PxM=1x2=2

D. Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore):

In generale, non sono richieste o previste modalità particolari di esecuzione dei lavori da parte della Committente.

Tuttavia, nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessario qualsiasi intervento straordinario non previsto al momento di redazione del presente DUVRI, anche da parte della Committente, questo dovrà essere adeguatamente valutato al fine di individuare nuove interferenze che, nel caso siano rilevate, richiederanno l'integrazione del presente documento, e/o l'autorizzazione tramite apposito Permesso di Lavoro, da sottoporre all'attenzione del Datore di Lavoro della Committente e redatto secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 1 al DUVRI) "PGS 57 Applicazione dei Permessi di lavoro".

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 16 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

I lavori svolti in collaborazione col personale Carbosulcis, che accompagnerà i tecnici e sovrintenderà all'attività per tutta la durata, che potrebbero generare contatti pericolosi, devono essere sempre eseguiti nel rispetto delle prescrizioni individuate sia nel presente documento che nell'apposito Permesso di Lavoro.

Si rimarca inoltre la scrupolosa attuazione della legislazione cogente e delle procedure in vigore in azienda.

5.3 Viabilità e regole di precedenza

Oltre all'area di lavoro vera e propria, tutta la zona all'interno della concessione mineraria della CARBOSULCIS S.p.A., denominata Monte Sinni, viene considerata area di lavoro.

Il percorso per il raggiungimento del luogo di lavoro oggetto dell'intervento deve essere quello definito dal Responsabile del Contratto: è assolutamente vietato deviare dai percorsi stabiliti se privi di debita autorizzazione scritta.

Previo inizio dei lavori in sottosuolo, sarà indispensabile informare il Telecontrollo della presenza e dell'esatta ubicazione della ditta appaltatrice presso i cantieri del sottosuolo in modo tale che lo stesso Telecontrollo possa regolamentare il transito dei mezzi.

La segnaletica presente lungo le strade interne all'azienda e in qualunque luogo di lavoro deve essere rigorosamente rispettata.

6. PRESCRIZIONI

6.1 Uso di Attrezzature specifiche

Nell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, l'Impresa Appaltatrice utilizzerà attrezzature di sua proprietà. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.


Tutte le macchine utilizzate nel cantiere e i componenti di sicurezza (per macchina si intende quanto specificato dall'art. 2, comma 2, punto a del D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010; per componente di sicurezza si intende quanto specificato al comma 2, punto c dello stesso articolo) devono essere conformi alle disposizioni del suddetto Decreto e a quelle indicate al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e relativi allegati; la Committente, nella figura del RdC, si riserva di richiedere copia delle dichiarazioni di conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto dell'Impresa Appaltatrice, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

6.2 Formazione e Informazione

La Committente si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

La Committente pretende altresì che l'Impresa Appaltatrice impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 17 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

6.3 Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice devono osservare le seguenti disposizioni:

- Disposizioni aziendali a cui gli appaltatori devono rifarsi:

Previo inizio lavori, i lavoratori che opereranno saranno formati ed informati relativamente alle procedure in vigore in azienda, al DUVRI, alle principali fonti normative applicabili in azienda ed ai DPI da utilizzarsi; inoltre i lavoratori dovranno essere a perfetta conoscenza delle informazioni contenute sia nell'Allegato 5 che nell'allegato 6 al presente documento.

Si precisa che, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario concordare con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente, la riunione per l'informativa di sicurezza.

L'ingresso nel sito è consentito solo al personale e ai mezzi preventivamente autorizzati dal Reparto preposto, secondo le modalità definite nella Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 2 al DUVRI) "PGS n. 59 Ingresso nel sito".

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e della Legge 136/2010 art. 5, tutto il personale occupato dall'impresa aggiudicataria all'interno della Concessione Mineraria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Nel caso ci si serva di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente.

In caso di infortunio a un dipendente della ditta appaltatrice, il Datore di Lavoro della ditta stessa, attraverso la figura del Responsabile del Reparto Carbosulcis richiedente (Supervisore dei lavori), avrà cura di far pervenire al Servizio di Prevenzione e Protezione Carbosulcis:

- copia del 1° certificato medico, tempestivamente, che, nel caso di infortunio grave, è necessario per istituire le pratiche di cui all'art. 25 comma 3, se in campo di applicazione del D.Lgs. 624/96;
- le informazioni relative ai giorni di prognosi e alla data di conclusione dell'infortunio, fintanto che permane il rapporto di lavoro con la Carbosulcis.

- Obbligo dei DPI:

Fermo restando che bisogna dare priorità ai dispositivi di protezione collettiva e, solo laddove non si raggiungano le soddisfacenti condizioni di sicurezza, si deve fare ricorso ai D.P.I., i lavoratori devono avere in dotazione tutti i D.P.I. necessari, essere edotti e sensibilizzati circa il corretto utilizzo.

Inoltre, lavoratori dovranno essere formati, informati e addestrati sull'eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria e sugli otoprotettori.


Si richiede la conformità, al D.Lgs. n. 475/92 e al D.Lgs. n. 81/08, Titolo III, Capo II, e all'Allegato VIII del medesimo decreto, nonché alla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 4 al DUVRI) "PGS 46 Gestione dei dispositivi di protezione individuale".

- Divieti di accesso ad aree aziendali:

Le uniche aree aziendali accessibili ai lavoratori dell'Impresa di Appalto sono quelle oggetto dei lavori, raggiungibili esclusivamente attraverso il percorso indicato nel presente documento.

Qualsiasi necessità dei lavoratori dell'Impresa Appaltatrice, di accedere a qualsiasi altra area dell'azienda, dovrà essere richiesta formalmente e successivamente esaminata, per scongiurare, o in caso contrario valutare, la possibilità di nuovi rischi interferenti.

- Segnaletica e comunicazioni gestuali:

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 18 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

Tutta la segnaletica utilizzata deve essere conforme a quanto previsto al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 81/08 e alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del medesimo decreto; in particolare i lavoratori devono essere formati sulla comunicazione verbale e sulla segnalazione gestuale. Le comunicazioni gestuali tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

-Incendi:

Durante i lavori, si ribadisce la puntuale osservanza della legislazione cogente e la presenza di adeguati mezzi estinguenti; i mezzi devono essere provvisti di adeguati sistemi di spegnimento; i lavoratori devono essere edotti sull'utilizzo corretto delle apparecchiature antincendio.

Ai sensi dell'art. 526 del D.P.R. n. 128/59, in sottosuolo è proibito fumare, portare tabacco, fiammiferi e qualunque oggetto atto a dar fuoco e gli unici estintori ammessi sono quelli a polvere

-Altro:

- I lavori devono essere svolti nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla legislazione mineraria (**D.P.R. 128/59** e **D.Lgs. 624/96**), e delle procedure interne aziendali.
- Il cantiere deve essere consegnato secondo l'iter previsto dalla PGS 57 "Applicazione dei *Permessi di lavoro*" e i lavori devono essere svolti nel rispetto della legislazione vigente e delle procedure interne aziendali.
- Ai sensi dell'art. 45 del DPR 128/59, è vietato ammettere al lavoro in sottoterraneo lavoratori che fino a 50 anni di età non siano stati precedentemente addetti a lavori analoghi.

I lavoratori dell'Impresa Appaltatrice si impegnano inoltre a:

- segnalare tempestivamente al proprio preposto situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.


6.4 Pronto Soccorso ed Emergenza

In caso di necessità /emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

In particolare:

Il Pronto Soccorso deve essere organizzato in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. n. 388/03; nel caso in cui sia necessario il sostegno del Servizio Sanitario Carbosulcis, è responsabilità del Capo Squadra della Ditta o del Responsabile Diretto dell'Impresa Appaltatrice accompagnare il lavoratore in Infermeria e, a richiesta dell'infermiere o del Medico Aziendale, fornire ogni necessaria informazione. Il Servizio Sanitario della Committente provvede ad avvisare il Responsabile del Contratto con la Ditta esterna, secondo quanto previsto dalla Procedura Generale di Sicurezza aziendale allegata (allegato 3 al DUVRI) "PGS42 Segnalazione comunicazione e gestione degli infortuni".

La linea interna dedicata, da utilizzare in caso di emergenza, è il 2555, che attiva automaticamente le procedure previste nel Piano di Emergenza aziendale.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 19 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

Si prenda visione della planimetria di emergenza e dello schema riassuntivo comportamenti in emergenza, (allegato 5 e allegato 7 al DUVRI), contenenti, rispettivamente, l'individuazione delle vie di fuga, punti di raccolta,..., e le principali informazioni per il comportamento da attuarsi in caso di emergenza.

7 DISPOSIZIONI FINALI

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:


- L'Impresa Appaltatrice dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- L'Impresa Appaltatrice dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, del vestiario ad alta visibilità con bande rifrangenti e dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nella scarpe antinfortunistica e, all'occorrenza, nel casco protettivo;
- L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verifichino situazioni di potenziale pericolo, con l'obbligo di porre ogni attenzione ad eventuali carrelli elevatori o macchine operatrici in movimento ed alla merce degli stessi eventualmente trasportata, ponendosi sempre in posizione di sicurezza rispetto alle manovre in corso;
- Sia da parte del Committente che dell'Appaltatore non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone;
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il preposto del Committente e quello dell'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare alla Committente, e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori.

8. COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel presente documento.

I costi della sicurezza dovranno essere calcolati indicativamente sulle seguenti voci (se presenti), relative all'eliminazione dei rischi da interferenze, compatibilmente a quanto indicato all'art. 7 del D.P.R. 222/03 e richiamato dalla Determinazione n:3/2008:

- a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 20 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza dovranno essere addebitati correttamente ad ogni appaltatore (se ve ne sarà presente più di uno) in modo separato e specifico. La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati.

9. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

9.1 Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.


Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

9.2 Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenti, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.



9.3 Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

	DUVRI (D.Lgs. 81/2008, art. 26 Determinazione n°3 del 05/03/2008)	Pagina 21 di 21
		Rev. 1 del 29/01/2014
	Titolo: Individuazione rischi interferenti Misure adottate per eliminare le interferenze	
File: 033_DUVRI Carbosulcis -Aggiornamento sistema di controllo pompaggio torbida (003).doc		

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

AZIENDA	FIRMA DdL	FIRMA RUP
Carbosulcis S.p.A.		<i>Il Responsabile Unico del Procedimento</i> Ing. Michele Portas 

GP/MS


AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'Impresa Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

AZIENDA	FIRMA e Timbro DdL